COPIA

C O M U N E D I A L A
(Provincia di Trento)

N. **139** Registro delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Autorizzazione Sezione Cacciatori di Ala, occupazione terreno di proprietà comunale per la realizzazione di appostamenti per l'esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma dell'art. 27 della L.P. 09.12.1991, n. 24 e secondo i criteri generali indicati nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di ottobre ad ore 08:30 presso la Sala Riunioni, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori

			Presenti	Assenti
SOINI	**CLAUDIO**	SINDACO	**X**	
TOMASI	**ANTONELLA**	VICESINDACO	**X**	
GATTI	**STEFANO**	ASSESSORE		**X**
LORENZINI	**LUIGINO**	ASSESSORE	**X**	
SPEZIOSI	**MICHELA**	ASSESSORE	**X**	

Assiste il Segretario comunale: **dott. GIAN ANDREA MOZ**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **p.i. CAUDIO SOINI** nella sua qualità di **Sindaco** assunta la presidenza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”, all’articolo 27 prevede che l’attività venatoria possa essere esercitata con l’ausilio di appostamenti fissi e temporanei;

- il medesimo articolo 27 dispone che per la realizzazione di appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni;

- il comma 5 bis del citato articolo 27, così come modificato dalla legge Provinciale 1 agosto 2003, n. 5 “Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Provincia Autonoma di Trento”, stabilisce che l’allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta del Servizio Faunistico di concerto con il Servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23 ottobre 2003 sono stati approvati i criteri generali per l’allestimento degli appostamenti fissi;

- il Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 20.11.2003 – Prot. n. 11804, ha precisato che la realizzazione degli appostamenti fissi per l’esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma del citato art. 27, sono subordinati alle seguenti condizioni ed adempimenti:

1. denuncia al comune territorialmente competente;
2. acquisizione del consenso del proprietario e del conduttore del fondo interessato;
3. realizzazione dell’appostamento, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale (deliberazione n. 2844 del 23.10.2003);
4. rispetto della distanza di metri 50 dal confine tra le riserve, di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, della distanza di 1000 metri dai valichi montani individuati con deliberazione della Giunta Provinciale (n. 2308 di data 07.09.2001), unicamente per gli appostamenti di caccia agli uccelli migratori, anche della distanza di 200 metri da un analogo appostamento preesistente, limitatamente agli appostamenti per la caccia agli ungulati;
5. tabellazione mediante apposita segnaletica conforme all’Allegato F) al regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 24/91;

- con circolare del 26 gennaio 2004 – Prot. n. 1718/D.16, con riferimento alla nota del Servizio Faunistico, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ha evidenziato, in fase di rilascio da parte dell’amministrazione competente del consenso all’installazione degli appostamenti fissi per l’esercizio della caccia, che deve essere tenuto conto dell’eventuale presenza del vincolo di uso civico sul fondo interessato. In tale caso, ai sensi della vigente normativa provinciale in materia (ex articoli 12 e 14

della Legge Provinciale n. 5/2002) si rende necessario sospendere, previa autorizzazione del medesimo servizio, l'esercizio del predetto diritto sul sedime degli appostamenti fissi realizzati a terra. Al riguardo veniva precisato il principio dell'onerosità ed il limite temporale di 9 anni stabilito dall'art. 21 del regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale;

- con integrazione di data 12 marzo 2004 – Prot. n. 3872/04-D.16 il Servizio Autonomie Locali forniva ulteriori chiarimenti, a seguito delle prime indicazioni, in relazione ai casi di fondi gravati dal vincolo di uso civico ed interessati dall'installazione degli appostamenti fissi di caccia, rammentando fra l'altro che ai sensi dell'ex art. 21, comma 5 del regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 5/2002, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico, non è richiesta la preventiva autorizzazione della Provincia, purchè l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica del bene e purchè ai concessionari non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento del bene da parte degli aventi diritto;

- in merito al principio dell'onerosità, è stata peraltro mantenuta la disposizione (art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 6/2005) che il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o, comunque, del patrimonio di uso civico in generale;

- in base a quanto sopra, con deliberazione n. 117 di data 01.09.2004, e, da ultimo, con deliberazione m. 183 di data 24.10.2012, la Giunta Comunale ha autorizzato l'occupazione di suolo pubblico per appostamenti di caccia fissi, secondo i criteri sottoindicati:

- il rilascio di una sola autorizzazione all'occupazione di suolo di proprietà comunale per richiedente;
- il limite temporale di occupazione;
- realizzazione di interventi annuali di manutenzione delle strade forestali, per un importo almeno pari al canone dovuto per l'occupazione, così come stimato dall'ufficio tecnico;
- l'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in pristino del luogo alla scadenza dell'autorizzazione;
- l'assunzione di responsabilità da parte del concessionario verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell'appostamento, sollevando il Comune di Ala, proprietario del fondo, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed uso del medesimo. Il Servizio Tecnico Urbanistico e l'autorità forestale potranno a tale proposito impartire prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo dei manufatti.

- in data 16 luglio 2015 sono state presentate le sottoelencate denunce degli associati della sezione Cacciatori di Ala, per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia su aree di proprietà comunale, sull'apposito modello predisposto dal Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento:

n.	Nominativo	Data	Protocollo data e numero	Localizzazione
1	Asileppi Massimiliano	26.06.2015	10.07.2015-10700	Val dei Rebuti
2	Bazzanella Danilo	26.06.2015	10.07.2015-10695	Bus del Tas
3	Bertolini Sergio	26.06.2015	10.07.2015-10673	Lavacchietto
4	Cavagna Onorio	26.06.2015	10.07.2015-10676	Lavachione (Poza)
5	Caliari Loris	26.06.2015	10.07.2015-10711	Malga Lavacchione
6	Debiasi Davide	26.06.2015	10.07.2015-10709	Malga Cornafessa
7	Debiasi Ernesto	26.06.2015	10.07.2015-10675	Segheria
8	Fabbiani Emilio	26.06.2015	10.07.2015-10694	Spia-Passo Buole
9	Fabbiani Stefano	26.06.2015	10.07.2015-10693	Zengi rossi - Brusà
10	Lorenzini Mauro	26.06.2015	10.07.2015-10672	Maiere
11	Mabboni Giuseppe	26.06.2015	10.07.2015-10671	Riondera
12	Marchiori Aurelio	26.06.2015	10.07.2015-10704	Moc della polenta - Madrera
13	Mazzola Armando	26.06.2015	10.07.2015-10710	Malga Cornafessa
14	Mutinelli Giovanni	26.06.2015	10.07.2015-10697	Malga Cornafessa
15	Nave Fabio	26.06.2015	10.07.2015-10677	Boldera - Sega di Ala
16	Porro Ivo	26.06.2015	10.07.2015-10712	Val Cipriana-gabina dismessa
17	Porro Rosario	26.06.2015	10.07.2015-10688	Val Cipriana-seconda gabina
18	Sega Gianfranco	26.06.2015	10.07.2015-10698	Malga Cornafessa
19	Sega Marco	26.06.2015	10.07.2015-10690	Perobia
20	Tomasi Luigi	26.06.2015	10.07.2015-10705	Val Bona/Val acqua
21	Tomasi Stefano	26.06.2015	10.07.2015-10706	Tagliafuoco-bassa Passo Buole-Val del zirez
22	Tomasoni Giorgio	26.06.2015	10.07.2015-10708	Malga Cornafessa
23	Zampieri Gaetano	26.06.2015	10.07.2015-10674	Dos della Maia

- in data 10.07.2015 la sezione ha altresì attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione e miglioria della viabilità, attività che la sezione svolge regolarmente ogni anno mediante gli associati;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

VISTE le denunce per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, di cui all'art. 27 della L.P. 09.12.1991, n. 24 e s.m. ed int., presentate in data 10.07.2015 su apposito modello, predisposto dal Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento, di tipologia "A", "B" e "C" di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003;

RITENUTO di mantenere i seguenti criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione ad occupare aree di proprietà comunale per la realizzazione di tali manufatti, pervenute per le prossime stagioni, già applicati in precedenti deliberazioni e precisamente:

- il rilascio di una sola autorizzazione all'occupazione di suolo di proprietà comunale per nominativo;
- l'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in pristino del luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, salvo richiesta di nuova autorizzazione;
- realizzazione di interventi annuali di manutenzione delle strade forestali, per un importo almeno pari al canone dovuto per l'occupazione, così come stimato dall'ufficio tecnico;
- l'assunzione di responsabilità da parte del concessionario verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell'appostamento, sollevando il Comune di Ala, proprietario del fondo, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed uso del medesimo. Il Servizio Tecnico Urbanistico e l'autorità forestale potranno a tale proposito impartire prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo dei manufatti;

VISTO il parere dell'Ufficio distrettuale forestale Rovereto e Riva del Garda, Stazione forestale di data di data 22.09.2015 – Prot. n. 480520;

RITENUTO, per ragioni tecnico-organizzative, di prevedere e uniformare la scadenza della presente autorizzazione al 31 maggio 2018, ad avvenuto completamento delle operazioni di rinnovo dei permessi per l'esercizio dell'attività venatoria;

RITENUTO altresì di autorizzare l'occupazione di suolo pubblico, subordinatamente alla realizzazione da parte dell'associazione cacciatori di interventi annuali di manutenzione di strade forestali, su indicazioni dell'ufficio tecnico, in accordo con i custodi forestali, per importo almeno pari al canone dovuto, quantificato in Euro 473,00.- come da stima di data 12.10.2015;

ACCERTATO che i luoghi individuati per la realizzazione dell'appostamento fisso in loc. Cornafessa – Sega di Ala rientrano nel perimetro dei fondi rustici concessi in affitto alla "Società Allevatori di Ala" con atto Rep. n. 2425 di data 14.05.2012, registrato a Rovereto in data 23.05.2012 al n. 1320 – Serie III e che tuttavia la presenza di tale appostamento non esclude o limita il godimento del bene da parte degli affittuari;

RICHIAMATO l'art. 4 della citata Legge Provinciale 14.06.2005, n. 6 che prevede la competenza del comune all'amministrazione dei beni comunali di uso civico ed accertata la conformità degli appostamenti fissi di caccia alla destinazione economica del bene e del fatto che tali concessioni non escludono o limitano il godimento del bene da parte degli aventi diritto;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 78 "attività edilizia libera", comma 2 lett. h) della L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", non è richiesto alcun titolo abilitativo per la realizzazione di appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta del presente atto, dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico;

VISTA la L.P. 09.12.1991, n. 24 e s.m. ed int.;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 1994;

VISTA la L.P. 04.08.2015, n. 15;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di autorizzare i sottoelencati associati della Sezione Cacciatori di Ala, ad occupare una porzione di terreno di proprietà comunale della superficie di circa mq. 3,00 fino a tutto il 31.05.2018, per la realizzazione di appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, come definiti dal 1° comma dell'art. 27 della L.P. 9.12.1991, n. 24, subordinatamente alla realizzazione di interventi annuali di manutenzione delle strade forestali, in accordo con i custodi forestali, per importo almeno pari al canone dovuto, quantificato in Euro 473,00.- annuo:

n.	Nominativo	Data	Localizzazione	Particella fondiaria	C.C.
1	Asileppi Massimiliano	26.06.2015	Val dei Rebuti	2613	Ala
2	Bazzanella Danilo	26.06.2015	Bus del Tas	2613	Ala
3	Bertolini Sergio	26.06.2015	Lavacchietto	2660/1	Ala
4	Cavagna Onorio	26.06.2015	Lavachione (Poza)	2660/1	Ala
5	Caliari Loris	26.06.2015	Malga Lavacchione	2660/1	Ala
6	Debiasi Davide	26.06.2015	Malga Cornafessa	2660/1	Ala
7	Debiasi Ernesto	26.06.2015	Segheria	2660/1	Ala
8	Fabbiani Emilio	26.06.2015	Spia-Passo Buole	2593	Ala
9	Fabbiani Stefano	26.06.2015	Zengi Rossi - Brusà	2608	Ala
10	Lorenzini Mauro	26.06.2015	Maiere	1040/1	Serravalle
11	Mabboni Giuseppe	26.06.2015	Riondera	2639/1	Ala
12	Marchiori Aurelio	26.06.2015	Moc della polenta - Madrera	886/1	Chizzola
13	Mazzola Armando	26.06.2015	Malga Cornafessa	2660/1	Ala
14	Mutinelli Giovanni	26.06.2015	Malga Cornafessa	2660/1	Ala
15	Nave Fabio	26.06.2015	Boldera - Sega di Ala	2660/2	Ala
16	Porro Ivo	26.06.2015	Val Cipriana-gabina dismessa	1042	S.Margherita
17	Porro Rosario	26.06.2015	Val Cipriana-seconda gabina	1042	S.Margherita
18	Sega Gianfranco	26.06.2015	Malga Cornafessa	2660/1	Ala
19	Sega Marco	26.06.2015	Perobia	2608	Ala
20	Tomasi Luigi	26.06.2015	Val Bona/Val acqua	2639/1	Ala
21	Tomasi Stefano	26.06.2015	Tagliafuoco-bassa Passo Buole-Val del zirez	2613	Ala
22	Tomasoni Giorgio	26.06.2015	Malga Cornafessa	2660/1	Ala
23	Zampieri Gaetano	26.06.2015	Dos della Maia	2660/1	Ala

2. gli appostamenti fissi di caccia dovranno essere realizzati secondo i criteri generali indicati nell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003, al Servizio Tecnico Urbanistico è demandata tale verifica; gli appostamenti dovranno inoltre essere collocati a distanza superiore di 50 m. dal confine tra riserve e a distanza superiore di 200 m. da analogo preesistente; gli appostamenti alla migratoria, a distanza superiore di 100 m. da analogo preesistente;

3. i concessionari entro 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione e, quindi, entro il 30 giugno 2018, dovranno provvedere alla rimozione del manufatto ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, salvo presentazione di nuova richiesta di autorizzazione;

4. ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell'appostamento viene assunta dai concessionari, sollevando il Comune di Ala, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed all'uso della medesima. Il Servizio Tecnico Urbanistico e l'Autorità Forestale potranno impartire in merito prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo del manufatto.

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico;

Vista la proposta di deliberazione relativa al rilascio autorizzazione Associati della Riserva Comunale Cacciatori di Ala, occupazione di una porzione di terreno di proprietà comunale della superficie di circa mq. 3,00, per la realizzazione di appostamenti per l'esercizio della caccia, come definiti dal I comma dell'art. 27 della L.P. 9.12.1991, n. 24 e secondo i criteri generali indicati nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003;

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione in premessa.

Ala, lì 28.10.2015

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO
f.to ing. Alessandra Pretti

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Finanziari;

Vista la proposta di deliberazione relativa al rilascio autorizzazione Associati della Riserva Comunale Cacciatori di Ala, occupazione di una porzione di terreno di proprietà comunale della superficie di circa mq. 3,00, per la realizzazione di appostamenti per l'esercizio della caccia, come definiti dal I comma dell'art. 27 della L.P. 9.12.1991, n. 24 e secondo i criteri generali indicati nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003;

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in premessa.

Ala, lì 29.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Maria Grazia Baldassarri

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA
Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, accertata la giusta imputazione, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa e si registra l'impegno alla funzione _____ servizio_____ intervento_____del bilancio di previsione 2015 in conto residui/competenza - n. impegno _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
f.to dott. Baldassarri Maria Grazia

IL SINDACO f.to p.i. Claudio Soini	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Gian Andrea Moz

Copia conforme all'originale composta di n. 10 pagine

Ala, lì 05 novembre 2015

COMUNE DI ALA PROVINCIA TN
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gian Andrea Moz

COMUNE DI ALA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio	dal 05 novembre 2015
per rimanervi fino a tutto	il 15 novembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gian Andrea Moz

Invio ai Capigruppo in data 05 novembre 2015 prot. n. 16705

Deliberazione divenuta esecutiva il 16 novembre 2015
ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005. n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
f.to dott. Gian Andrea Moz